

Cass. civ. Sez. I Ord., 24-02-2020, n. 4792

Ai sensi dell'art. 13 par. 2 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori e dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, in un procedimento di ritorno, l'ascolto del minore e la considerazione delle sue opinioni sono un adempimento necessario per la legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315-bis cod. civ. e degli artt. 3 e 6 della convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori, ai fini dell'accertamento dell'eventuale opposizione al rientro del minore, ma può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite (in particolare, da un consulente nominato dal tribunale). Non è invece necessario integrare il contraddittorio nei confronti del minore, previa nomina di un curatore speciale, data l'urgenza e la provvisorietà del procedimento in questione. Alla luce della disciplina sulla sottrazione internazionale, di cui alla convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori e al regolamento (CE) n. 2201/2003, il luogo da cui il minore non deve essere arbitrariamente distolto ed in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato è la residenza abituale, da intendersi quale luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, ma anche scolastici, amicali ed altro, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione, ove la presenza fisica del minore nello Stato non sia in alcun modo temporanea o occasionale e la sua residenza denoti una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare. Ai fini dell'accertamento della residenza abituale del minore non rivestono invece alcuna importanza le presunte radici culturali dello stesso, la profondità e significatività del legame affettivo con l'adulto autore della sottrazione o l'avvenuto inserimento scolastico nella città di residenza di quest'ultimo.

Cass. civ. Sez. I Ord., 24-02-2020, n. 4792

In tema di affidamento di minori, costituiscono condizioni ostative al rientro del minore la sussistenza di un fondato rischio che il minore, ritornando nello Stato di residenza abituale, sia esposto a pericoli fisici e psichici, o comunque possa trovarsi in una situazione intollerabile, ad esempio se emerge una situazione di maltrattamenti, e se il minore si oppone al ritorno e, per la sua età e maturità, occorre tener conto della sua opinione.

Cass. civ. Sez. I Ord., 24-02-2020, n. 4792 (rv. 656880-01)

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di un minore, in mancanza di una norma che ne preveda l'intervento quale parte, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti, previa nomina di un curatore speciale, tenuto altresì conto del fatto che la mancata partecipazione del minore al procedimento è giustificata dalla sua incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento. (Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI FIRENZE, 16/04/2019)

FONTI

CED Cassazione, 2020
Studium juris, 2020, 10, 1242

Cass. civ. Sez. I Ord., 24-02-2020, n. 4792 (rv. 656880-02)

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ai sensi dell'art. 315 bis c.p.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione dell'eventuale sua opposizione al ritorno in Italia; siffatto adempimento, tuttavia, può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dallo stesso stabilite tenuto conto del carattere urgente e meramente ripristinatorio di tale procedura. (Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI FIRENZE, 16/04/2019)

FONTI

CED Cassazione, 2020

Studium juris, 2020, 10, 1242